

**Aspetti relativi all'applicazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1,  
sulla disciplina dell'attività di estetista.**

**Distinzione rispetto ad altre attività inerenti all'aspetto estetico  
della persona, alle condizioni fisiche ed alla riabilitazione  
motoria del corpo.**

***A. Impresa di estetista esercitata in forma di società.***

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, in conformità ai limiti dimensionali e secondo i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla Legge - quadro per l'artigianato (l. 8 agosto 1985, n.443). Pertanto, il soggetto che intenda esercitare in modo autonomo l'attività di estetista, qualora sia in possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla Legge - quadro per l'Artigianato, risulta obbligato ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane ai sensi ed agli effetti di tale disciplina. In tal caso il titolare dell'impresa artigiana di estetista deve essere personalmente in possesso dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1/90.

Qualora l'impresa artigiana sia esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci partecipanti al lavoro ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, secondo i requisiti complessi previsti dall'art. 1 della Legge n. 1/90, debbono essere in possesso dell'abilitazione professionale.

Nelle imprese diverse da quelle artigiane (in forma individuale o di società) i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso dell'abilitazione professionale.

La condizione richiesta dalla norma - laddove impone la qualificazione professionale nei confronti dei soci e dipendenti <<che esercitano professionalmente l'attività di estetista>> - deve essere intesa nel senso di pretendere la relativa abilitazione nei confronti dei soli soci e dipendenti qualificati, ed esclusione degli apprendisti, che nell'impresa svolgano in modo professionale tutte le mansioni complesse attinenti all'attività di estetista come sistematicamente definita dall'art. 1 della legge n. 1/90, e non anche rispetto agli altri dipendenti (magari apprendisti), e soci che si limitino a svolgere solo alcune mansioni contrattuali semplici o, comunque, prestazioni con gradi di difficoltà semplice, sotto la diretta responsabilità del titolare.

Infatti, va evidenziato che, qualora venisse seguita tale interpretazione rigida e letterale, imponendo ad un'impresa di estetista di avvalersi della collaborazione dei soggetti sopra indicati (dipendenti e soci) necessariamente in

possesso della qualificazione professionale di estetista ai sensi di legge fin dall'inizio dello svolgimento della loro collaborazione nell'impresa, nella pratica non vi potrebbero più essere semplici dipendenti qualificati (in senso contrattuale) né semplici soci partecipanti al lavoro nell'impresa artigiana. In realtà, tali soggetti proprio in virtù della loro graduale esperienza lavorativa avrebbero la possibilità di maturare i periodi di attività lavorativa qualificata necessaria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1/90 per conseguire la qualificazione professionale di estetista.

Pertanto, una interpretazione rigida e letterale nel senso esposto sarebbe contraddittoria ed illegittima.

In tal senso, per individuare con maggiore chiarezza le mansioni parziali, con grado di difficoltà semplice, svolte dai soggetti sopra indicati nell'impresa di estetista, risulta utile fare riferimento ad alcuni criteri di interpretazione che potrebbero essere desunti dalle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva (alla data del presente parere le declaratorie previste dal 3° e 4° livello del CCNL di categoria).

In base alle valutazioni esposte, ai fini del rilascio del l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista e dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ovvero al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le imprese diverse da quelle artigiane, la qualificazione professionale di estetista deve essere richiesta esclusivamente nei confronti dei soli soci e dipendenti qualificati, ed esclusione degli apprendisti, che nell'impresa svolgano in modo professionale tutte le mansioni complesse attinenti all'attività di estetista di cui all'art. 1 della legge n. 1/90.

*(Parere definito il 27 marzo 1997 in sede di coordinamento sistematico dalla II Sezione del Consiglio Nazionale dell'Artigianato a seguito dell'approvazione in via di principio nella seduta plenaria del Consiglio del 18 dicembre*